

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 18

Adunanza 18 maggio 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PANCALIERI - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 511 – 18643/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E'assente l'Assessore CARLO CHIAMA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Pancalieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 43 - 09019 del 23/09/1991 e di successive varianti, approvate con deliberazioni GR. n. 18 - 28437 del 25/10/1999 e n. 15-05871 del 22/04/2002;
- ha approvato due Varianti Parziali al Piano vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 06/2007 del 20/02/2007, il Progetto Definitivo della Variante Strutturale puntuale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 L.R. n. 56/77, relativo all'ampliamento dell'area produttiva "INI";
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 3/2010 del 12 marzo 2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 29/03/2010 (pervenuto il 12/04/2010), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento;  
(Prat. n. 042/2010);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.830 abitanti al 1971, 1.861 abitanti al 1981, 1.797 abitanti al 1991 e 1.884 al 2001, dato, quest'ultimo che evidenzia un trend demografico in modesto incremento, con riferimento, in particolare, all'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.602 ettari di pianura. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 578 ettari appartengono alla Classe I<sup>^</sup> e 899 alla Classe II<sup>^</sup> (circa il 92% dell'intero territorio comunale), denotandone l'eccellente vocazione agricola, caratterizzata dalla coltivazione di erbe officinali, in particolare della menta piperita;
- risulta compreso nel Circondario di Pinerolo, Sub-ambito "Area Vigone", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: è inserito, nel "Bacino di valorizzazione produttiva di Piobesi", previsto dal P.T.C. (art. 10.3), nel quale sono compresi i Comuni di Castagnole Piemonte, Piobesi Torinese e Virle Piemonte;
- fa parte del Patto Territoriale di Torino sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti), con Protocollo di Intesa sottoscritto nel dicembre 1999 dalla Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è soggetto responsabile;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.) come centro turistico di *interesse provinciale* ed il centro storico è classificato di *media rilevanza*;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 129, n. 141, n. 147, n. 149 e n. 150; è interessato da uno studio di potenziamento della S.P. n. 129;
- assetto idrogeologico:
  - è attraversato dal Fiume Po e dal Torrente Pellice, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale; per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 144 *ha* di aree inondabili con un tempo di ritorno compreso tra 3 e 5 anni, 61 *ha* con tempo compreso tra 25 e 50 anni e 374 ettari con tempo superiore ai 50 anni; per una superficie complessiva di 579 ettari, che rappresenta il 36% del territorio comunale;
  - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 766 ettari (47% circa intero territorio comunale);
- tutela ambientale:
  - una porzione del territorio rientra nell'ambito del Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) del fiume Po;
  - è interessato, per una superficie di circa 415 ettari dall'Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po "Riserva naturale speciale della confluenza del Pellice";
  - una porzione della suddetta area (circa 89 *ha*) è interessata dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10015, denominato della confluenza "Po-Pellice";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegare agli elaborati del P.T.C.);

preso atto, dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3/2010 del 12 marzo 2010 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., propone le modifiche riportate di seguito, le quali recepiscono sia la richiesta avanzata dal Parroco della Parrocchia San Nicola Vescovo, al fine di procedere con il recupero di un immobile posto nel centro storico, che necessità evidenziate dall'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere aspetti di dettaglio nella gestione del Piano:

- riduzione e ripermetrazione area a servizi "S21" destinata alla realizzazione di "attrezzature di interesse comune" (parcheggi pubblici), da 368 mq a 173 mq, prevedendone la dismissione al Comune. L'intervento, individuato con il numero 38, assoggettato a permesso di costruire convenzionato, permetterà la sistemazione dell'area con la realizzazione di parcheggi pubblici e privati, in parte coperti, sgravando la viabilità pubblica da spazi a parcheggio privato;
- variazione del tracciato stradale di via della Ghiacciaia, stralciando e riattribuendo correttamente le porzioni erroneamente indicate quale cortili della scuola pubblica e dell'edificio comunale a destinazione socio-assistenziale;
- integrazione del punto 3, comma 4 dell'articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione, di specificazione delle dimensioni delle viabilità prevista dal Piano, in particolare ove richiamato "con sezione non inferiore a 5 mt", sia riferito alla nuova viabilità (strade di lottizzazione) e non alla viabilità pubblica esistente;

La documentazione contiene la verifica del rispetto dei parametri di Variante Parziale, seppure non estesa ad eventuali Varianti precedenti, la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica ed attesta altresì la compatibilità ambientale degli interventi proposti ai sensi della L.R. 40/1998, riportando i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, ne con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 27/05/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 06/05/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito,

nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Pancalieri, adottato con deliberazione C.C. n. 3/2010 del 12 marzo 2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:

- la documentazione allegata alla Variante (Relazioni, Tavole ecc), deve essere debitamente sottoscritta, oltre che dal progettista, dal Responsabile del Procedimento, dal Sindaco e dal Segretario Comunale e riportare gli estremi dell'atto amministrativo di adozione (Delibera di Consiglio Comunale);
- con riferimento alle seppure modeste variazioni apportate alle quantità delle aree a servizi, si segnala che la verifica prevista dal comma 7 art. 17, L.R. n. 56/77, deve essere estesa anche ad eventuali altre modificazioni intervenute con precedenti Varianti parziali;

3. di trasmettere al Comune di Pancalieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta